

REGOLAMENTO IN MATERIA DI APERTURA E ORARI DI FUNZIONAMENTO DI SALE DA GIOCO ED ALTRI ESERCIZI E LUOGHI DEPUTATI ALL'INTRATTENIMENTO CON APPARECCHI PER IL GIOCO LECITO E DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DELLA DIPENDENZA PATOLOGICA DA GIOCO D'AZZARDO

1. Oggetto

1. Il presente Regolamento detta disposizioni in materia di luoghi di apertura di sale da gioco ed altri esercizi e luoghi deputati all'intrattenimento con apparecchi per il gioco lecito, di orari di funzionamento degli stessi e di attività dirette a contrastare la diffusione della dipendenza patologica da gioco d'azzardo in conformità e attuazione di quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e ss.mm.ii. (TULPS), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge Regionale 14 febbraio 2014, n. 1 della Regione Friuli Venezia Giulia.

2. Finalità e principi generali

1. L'Amministrazione comunale, con il presente regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio, e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana, il decoro e la viabilità; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco lecito su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco o finalizzati all'ottenimento di denaro da spendere al gioco.

2. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco lecito, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione nonché attraverso la promozione del "gioco positivo"; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero, e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza delle quali potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.

3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento si informano, in particolare, ai seguenti principi:

a) tutela dei minori;

b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco lecito, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;

c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco lecito, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;

d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;

e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività, della viabilità, dell'inquinamento acustico e luminoso, del governo del territorio.

Le finalità sopra indicate devono essere contemperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

- a) Apparecchi per il gioco lecito: gli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all' articolo 110, comma 6, lett. a) e b), del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
- b) Gioco d'azzardo patologico (GAP): la patologia legata all'azzardo riconosciuta a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- c) Sala da gioco: un luogo pubblico o aperto al pubblico in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito, autorizzato ai sensi dell'art. 86 o dell'art. 88 del TULPS, incluse le sale pubbliche per bigliardi o per altri giochi leciti di cui all'articolo 86 del TULPS in cui siano installati gli apparecchi per il gioco lecito di cui alla lettera a);
- d) Nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito: la prima installazione di apparecchi da gioco lecito oppure l'installazione di apparecchi ulteriori rispetto a quelli già detenuti lecitamente (che si perfeziona attraverso il collegamento alle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato).

Sono equiparati alla nuova installazione:

- il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

È comunque sempre ammessa, nel corso di validità del contratto per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco lecito già installati, la sostituzione dei medesimi per vetustà o guasto.

4. Luoghi sensibili

1. Nel territorio comunale è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco lecito e l'attività di raccolta di scommesse ai sensi dell'articolo 88 del regio decreto 773/1931 entro la distanza di cinquecento metri da luoghi sensibili.

2. Per luoghi sensibili si intendono quelli individuati dalla L.R. 1/2014 *"Disposizioni per la prevenzione, il trattamento e il contrasto della dipendenza da gioco d'azzardo, nonché delle problematiche e patologie correlate"* e ss.mm.ii..

Oltre ai luoghi sensibili di cui all'art. 2 della medesima Legge Regionale, si individuano i seguenti ulteriori luoghi sensibili sul territorio comunale:
terminal o autostazioni del trasporto pubblico locale.

3. Ai fini della determinazione della distanza dai luoghi sensibili di cui al precedente comma 2, il divieto si intende operante nel territorio del Comune di Udine anche nei casi in cui la nuova attività si svolga in un luogo ubicato in territorio comunale posto a una distanza inferiore a quella stabilita al comma 1 da uno dei luoghi qualificati come sensibili dalla vigente normativa, ancorché detto luogo sensibile sia ubicato nel territorio di un Comune limitrofo.

5. Orari di esercizio delle attività

1. L'orario di apertura delle sale da gioco, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito, così come definiti dall'art. 3, comma 1, del presente regolamento, sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
2. Il Sindaco determina con propria ordinanza gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1, contemporando le esigenze delle attività economiche con le norme a tutela della sicurezza, del decoro urbano, della viabilità, dell'inquinamento acustico e della quiete pubblica, nel rispetto dei seguenti criteri:
 - determinazione degli orari di esercizio delle sale da gioco, nonché dell'orario di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito negli esercizi commerciali ove detti apparecchi sono installati quali attività complementari nella misura massima fissata dall'art. 6, comma 12, della Legge Regionale 1/2014;
 - determinazione di opportune fasce orarie in cui prevedere l'obbligo di spegnimento degli apparecchi per il gioco lecito che garantiscano la massima tutela possibile per i soggetti maggiormente vulnerabili e la massima efficacia possibile nel prevenire i fenomeni di dipendenza da gioco d'azzardo e da gioco praticato con apparecchi per il gioco lecito;
 - determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura delle sale da gioco e di funzionamento degli apparecchi per il gioco lecito negli esercizi commerciali ove detti apparecchi sono installati quali attività complementari che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il protrarsi del consumo di gioco lecito per un numero di ore e in fasce orarie che possano pregiudicare le attività lavorative e le relazioni sociali e familiari.

6. Ulteriori disposizioni di prevenzione e contrasto alla dipendenza patologica dal gioco d'azzardo

1. L'Amministrazione, coerentemente con i principi del presente regolamento e con quanto previsto dal Piano operativo regionale Gioco d'Azzardo Patologico, collabora alla realizzazione di azioni a valenza territoriale sviluppate da enti del terzo settore, selezionati attraverso procedure di co-progettazione, gara e bandi, in collaborazione con la propria rete di *partner* e *supporter* e di concerto con il Tavolo tecnico regionale gioco d'azzardo patologico, quali:
 - promozione di gruppi di mutuo aiuto e gruppi di mantenimento;
 - promozione di servizi di tutoraggio economico amministrativo e di assistenza legale;
 - prevenzione e riduzione dei disagi e delle conseguenze negative per i familiari delle persone con comportamenti di *addiction* e/o dipendenza attiva in collaborazione con i servizi pubblici del territorio regionale;
 - promozione di azioni progettuali volte ad incentivare la riduzione dell'offerta di gioco d'azzardo sul territorio.
2. L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili di sua proprietà a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale da gioco, così come definite dall'art. 3, comma 1, lett. c), del presente regolamento, che attraverso l'installazione di apparecchi per il gioco lecito. A tal fine, nelle procedure per l'individuazione dei locatari o concessionari di immobili di proprietà comunale e nei relativi contratti, sarà espressamente previsto il divieto di esercizio di tali attività e il mancato

rispetto di tale divieto, in un momento qualsiasi della durata contrattuale, sarà motivo di risoluzione anticipata del contratto.

3. Nei suddetti contratti di locazione o concessione a qualsiasi titolo, perfezionati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sarà previsto il divieto all'esposizione di pubblicità di attività che ospitino apparecchi per il gioco lecito, di sale da gioco nonché di soggetti nazionali o internazionali che propongano giochi o scommesse con vincite in denaro, anche se *online*.

4. Nel caso in cui le attività o le pubblicità citate dai precedenti commi 1 e 2 fossero già presenti in immobili locati o concessi a qualsiasi titolo dall'Amministrazione comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla prima scadenza del contratto di locazione o concessione non si procederà al rinnovo dello stesso, a meno che le stesse non vengano rimosse.

5. Nei contratti di servizio con le società alle quali l'Amministrazione ha affidato incarichi o concessioni per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento sarà presente il divieto ad accogliere richieste di pubblicità di attività che ospitino apparecchi per il gioco lecito, di sale da gioco nonché di soggetti nazionali o internazionali che propongano giochi o scommesse con vincite in denaro, anche se *online*.

6. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno o all'interno se visibili dall'esterno delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), del presente regolamento.

7. L'Amministrazione comunale potrà prevedere forme premiali per gli esercizi commerciali e per i gestori dei circoli privati che sceglieranno di non installare o di rimuovere gli apparecchi per il gioco lecito, anche in relazione all'ottenimento della certificazione "Slot-Free-FVG" rilasciata ai sensi della Legge Regionale 14 febbraio 2014, n. 1, quali ad esempio contributi ad hoc, riduzione della tassa sui rifiuti, esenzioni/riduzioni su altre tasse o imposte comunali come la COSAP, la cui previsione dovrà essere introdotta nei rispettivi regolamenti comunali e la cui entità verrà stabilita annualmente con gli atti di programmazione economico finanziaria.

8. Ai fini dell'accesso a finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunali, comunque denominati, da parte di esercizi pubblici, commerciali, circoli privati e altri luoghi deputati all'intrattenimento, costituisce requisito essenziale l'assenza, nei locali di tali attività, di apparecchi per il gioco lecito.

9. L'Amministrazione comunale non concederà il patrocinio e non collaborerà in alcun modo all'organizzazione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura qualora le stesse siano promosse, organizzate o sponsorizzate da soggetti nazionali o internazionali che propongano giochi o scommesse con vincite in denaro, anche se *online* o che svolgano attività in contrasto con il presente regolamento e in particolare con i principi generali individuati dall'art. 2.

7. Sanzioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito in via principale alla Polizia locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

2. Gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle delibere della Giunta comunale vigenti ed adottate ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della stessa Legge.

3. Fatte salve le sanzioni previste dalla Legge Regionale 1 febbraio 2014, n. 1 e ss.mm.ii., le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione

amministrativa pecunaria compresa tra Euro 1.000,00 ed Euro 6.000,00, ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale n. 4/2003, con facoltà per il trasgressore di estinguherla con il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 2.000,00.

4. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente regolamento, ai sensi dell'articolo 8 bis della Legge 24 novembre 1981, n. 689 le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate nella loro misura minima e massima. In caso di reiterazione delle violazioni dell'ordinanza di cui all'art. 5, oltre al pagamento della sanzione pecunaria, è disposta la sospensione dell'attività dell'esercizio pubblico, commerciale o circolo privato da dieci a sessanta giorni.

8. Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme nazionali e regionali in materia.